

ALLEGATO N. 4
REGOLAMENTO PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE

Deliberato dal Consiglio di Istituto del 28/02/2018

ART. 1

La scuola considera i viaggi d'istruzione:

- i campi scuola legati ad un progetto sportivo;
- attività di stages, in Italia o all'estero, nell'ambito dell'ASL;
- le visite guidate a musei e mostre;
- manifestazioni culturali di interesse didattico o professionale;
- visite e viaggi nei parchi e nelle riserve naturali, considerati anche come momenti conclusivi di progetti in cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali, anche ai fini di ASL;
- lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, anche ai fini di ASL;
- visite e viaggi d'integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza del proprio paese o anche della realtà e della lingua di paesi stranieri, scambi educativi e culturali, stages linguistici;
- la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali o internazionale;
- la partecipazione a campionati o gare sportive.

Essi sono parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e costituiscono un momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

ART. 2

I viaggi di istruzione sono proposti dai docenti, genitori e studenti dei Consigli di Classe che li discutono e li approvano in una seduta in cui sono presenti i rappresentanti degli studenti e dei genitori. Gli insegnanti promotori possono presentare un progetto culturale, debitamente inserito in un percorso didattico attinente la propria disciplina.

ART. 3

Si auspica la totale partecipazione della classe; nessun allievo deve essere escluso dai viaggi d'istruzione e dalle visite guidate per ragioni di carattere economico. Di norma, il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non viene autorizzato il viaggio è pari ai 2/3 degli studenti frequentanti la classe.

ART. 4

1. E' previsto, di norma, un docente accompagnatore ogni 15 alunni. Nel designare gli accompagnatori, i Consigli di Classe provvedono ad indicare sempre una riserva per subentro in caso di imprevisto. E' auspicabile che gli accompagnatori siano scelti all'interno del Consiglio di Classe interessato. Se l'insegnante accompagnatore presta servizio in altri istituti, è tenuto a concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni.

2. In presenza di alunni disabili è necessaria di norma la partecipazione dell'insegnante di sostegno, se assegnato o in alternativa di un insegnante accompagnatore ogni due alunni disabili. Il numero di accompagnatori in presenza di alunni disabili è di volta in volta rimesso al giudizio degli organi collegiali in accordo con il Dirigente scolastico, sulla base di una attenta valutazione delle condizioni effettive di bisogno in relazione alla numerosità della classe, alle caratteristiche degli alunni, delle attività programmate, della località e delle modalità di viaggio. Possono altresì intervenire i familiari, se adulti maggiorenni, nei modi concordati dal Consiglio di Classe con la Direzione. Se tale partecipazione è ritenuta essenziale, le spese saranno a carico del familiare.

3. Eventuali genitori che intendano partecipare ai viaggi di istruzione in qualità di accompagnatori, dopo accettazione del Consiglio di Classe, devono essere appositamente autorizzati dal Consiglio di Istituto e fornirsi a proprie spese delle assicurazioni richieste, liberando l'Istituto da qualsivoglia responsabilità in relazione a danni subiti o causati.

ART. 5

1. Codesta Istituzione Scolastica non rimborserà le somme versate da parte degli interessati o da loro delegati in qualsivoglia caso in cui si sia già provveduto ad emettere l'ordine per il fornitore.

2. L'Istituto si riserva di non ammettere ai viaggi di istruzione all'estero gli alunni la cui documentazione per l'espatrio possa non risultare conforme nel Paese di transito o di destinazione.

ART. 6

Le proposte di viaggio vengono formulate nei Consigli di Classe all'uopo previsti secondo i termini cronologici in ciascuno indicati; le visite guidate fanno parte della programmazione di classe sviluppata da ciascun Consiglio nei mesi primi mesi dell'anno scolastico in coerenza con le lezioni curriculari. In casi particolari, sopravvenuti in seguito, il Consiglio di Classe le può autorizzare anche nei CdC seguenti.

ART. 7

I viaggi d'istruzione di cui all'ART.1 in Italia e/o all'estero possono avere una durata massima di 5 notti e 6 giorni; gli stages linguistici possono arrivare a 7 notti e 8 giorni. Ciascun viaggio e ciascuna uscita devono essere autorizzati in forma scritta dal genitore.

ART. 8

L'Istituzione Scolastica si impegna a :

1. Effettuare la prenotazione al corretto pervenimento dei bollettini (o copia) di versamento su c/c postale di quanto indicato con comunicazione precedente della DSGA;
2. Riconoscere al personale impegnato eventuale compenso se stabilito in Contrattazione Integrativa.

ART. 9

1. Per gli alunni che non partecipano ai viaggi di istruzione, si possono stabilire:
 - attività di consolidamento, approfondimento e recupero;
 - effettuazione di verifiche orali;
 - non avanzamento del programma disciplinare.
2. Previa valutazione della Dirigenza o dello Staff di Presidenza, se necessario, tali alunni possono essere assegnati a classi parallele, durante le ore di lezione; tale provvedimento sarà riportato nel registro della classe dell'alunno e in quello della classe accogliente.
3. Le uscite didattiche gratuite di una giornata sono programmate dagli insegnanti con attenzione alla realtà della classe. Pertanto costituiscono una attività didattica che, se gratuita, prevede la partecipazione di tutti gli alunni.

ART. 10

E' compito della Presidenza della scuola richiedere almeno 3 preventivi di spesa alle agenzie di viaggio per le singole iniziative proposte che provvederà alle analisi delle offerte.

ART. 11

Il Consiglio d'Istituto, a seconda della disponibilità di bilancio o di contributi volontari di sponsor o privati, può provvedere, su richiesta scritta e motivata del genitore, ad un contributo di spesa per gli allievi meritevoli che si trovino in disagiate condizioni economiche.

ART. 12

I docenti accompagnatori sono tenuti ad informare il DS su eventuali insufficienze riscontrate nei servizi proposti dall'agenzia di viaggio per poter intervenire tempestivamente durante lo svolgimento del viaggio di istruzione e per impedire che il fatto si ripeta per altre iniziative già programmate. L'agenzia organizzatrice viene chiamata a rispondere delle gravi insufficienze riscontrate nell'organizzazione del servizio.

ART. 13

E' obbligatoria l'assicurazione per gli studenti che partecipano al viaggio di istruzione.

ART. 14

I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio e l'elenco dei numeri telefonici della scuola e dovranno essere portati a conoscenza di eventuali patologie, allergie ed intolleranze alimentari.

ART. 15

I docenti accompagnatori al rientro devono relazionare, con una sintetica memoria scritta, al Consiglio di Classe e al DS., secondo la modulistica presente sul sito.

ART.16

Gli scambi educativi con classi di istituti italiani o stranieri sono regolati da apposite Circolari Ministeriali.

ART.17

1. In nessun caso il docente accompagnatore può essere chiamato a rispondere per danni causati dagli alunni alla persona propria o di terzi e/o a cose proprie o di terzi, per una condotta intenzionale, o inosservante

delle regole stabilite, qualora il docente accompagnatore non sia in grado di intervenire per evitare l'evento dannoso, o perché non sul luogo o perché non nella condizione di evitare l'evento stesso.

2. E' fatto obbligo allo studente di attenersi scrupolosamente alle regole di condotta stabilite dal regolamento di Istituto, di cui il presente documento costituisce allegato, portate a conoscenza della famiglia e pubblicate sul sito della scuola, come pure a quelle eventualmente stabilite dai docenti accompagnatori durante l'iniziativa stessa al fine di tutelare i partecipanti all'iniziativa e che rispondono a criteri generali di prudenza e diligenza.

3. Lo studente partecipante all'iniziativa deve mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate ed un comportamento idoneo a non causare danni a persone o a cose.

4. Il comportamento tenuto dallo studente durante l'iniziativa verrà successivamente riportato in sede di Consiglio di Classe per essere esaminato e comunque considerato nell'ambito della complessiva valutazione dell'alunno. Lo stesso Consiglio di Classe può valutare, in caso di comportamenti scorretti, in caso di note disciplinari e/o sospensioni e di scarso rendimento, l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno alle uscite didattiche e viaggi di istruzione.

5. **In caso di pernottamento**, al termine delle attività comuni, **deve essere rispettata la decisione del docente accompagnatore di fare rientrare, all'ora stabilita, gli alunni nelle proprie rispettive camere**; allo studente è fatto divieto di allontanarsi dalla camera senza motivate ragioni e senza il permesso del docente. Egli deve evitare inoltre qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno. Al termine della giornata gli studenti, riaccompagnati in camera, non sono autorizzati ad allontanarsi per nessun motivo.

7. Nel caso di scambio educativi e culturali con soggiorno in famiglia, l'alunno deve tenere nei confronti della famiglia ospite un comportamento ugualmente ispirato alla massima correttezza e rispettare anche le indicazioni ricevute da detta famiglia.

8. **Il docente accompagnatore, in caso di gravi inosservanze del presente regolamento, si riserva di contattare i genitori o l'esercente la patria potestà, per sollecitare un intervento diretto sullo studente fino alla possibilità per gli stessi di raggiungere il minore in loco ed eventualmente di riaccompagnarlo alla propria residenza. I genitori si impegnano a risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio.**

9. In caso di eventi che obblighino uno o più allievi a permanere in una località, separandosi dal resto del gruppo che prosegue il viaggio, un docente Accompagnatore resta in loco per l'assistenza del caso. In caso di impossibilità per esigenze di vigilanza degli alunni, in attesa dell'arrivo dei familiari, l'alunno resterà affidato al personale consolare, sanitario o di polizia sul posto.

10. I genitori sono tenuti a sottoscrivere le più idonee forme di copertura assicurativa, eventualmente segnalate dalla Scuola. I genitori sono inoltre tenuti a segnalare al Docente accompagnatore e al capo-comitiva situazioni di salute (ad esempio diabete, allergie, assunzione di farmaci, ecc..) che richiedono particolari cautele o accorgimenti.

ART.18

Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio di Istituto.

ART. 19

L'uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; vigono, pertanto, le stesse norme comportamentali e di vigilanza che regolano le attività didattiche.